

Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, partecipazione agli utili e per i servizi di welfare

Addì 23 settembre 2025 presso la sede Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia si sono incontrati Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon con l'assistenza del Direttore Dr.ssa Noemi Simonini e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Dr. Luca Bertuola e di Laura Bincoletto Consulente del Lavoro;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Terziario, del Commercio e del Turismo della provincia di Venezia rappresentate da

Filcams CGIL Venezia nella persona del Segretario Generale, Caterina Boato

Fisascat CISL Venezia nella persona del Segretario Generale, Nicola Pegoraro

Uiltucs Veneto, nella persona del Segretario Generale Luigino Boscaro

Premesso

Che la legge 28 dicembre 2015 n° 208 ha introdotto una disciplina strutturale che permette l'applicazione di un regime fiscale di vantaggio alle somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile;

che la legge 232/2016 (di seguito legge di stabilità 2017) prevede che salva diversa rinuncia scritta dal lavoratore sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 € lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

che la stessa legge di stabilità 2017 stabilisce che le sopraindicate disposizioni trovino applicazioni per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a € 80.000,00;

che il decreto 25 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 113 in data 16 maggio 2016 ha dato attuazione all'art 1 commi 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 della legge 28 dicembre 2015 n° 208 (L. di Stabilità 2016) prevedendo che l'agevolazione fiscale sul reddito dei lavoratori dipendenti è condizionata da accordi territoriali o aziendali sottoscritti allo scopo di incrementare la produttività, la redditività, la qualità, efficienza ed innovazione del lavoro;

che l'art. 15 del D. Lgs. 81/2015 prevede che per contratti collettivi si intendono i CCNL o gli accordi aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle RSU;

che la legge di bilancio 2025, ha riconfermato che la tassazione fiscale sulle somme percepite dai lavoratori dipendenti frutto di accordi sindacali sulla produttività, efficienza organizzativa, innovazione e qualità è fissata al 5% in luogo del 10%

CS

CS

CS

CS

CS

CS

considerato

che le parti ritengono necessario garantire alle aziende ed ai lavoratori delle aziende del Terziario, Commercio e Turismo della provincia di Venezia una procedura semplificata e certa per la stipula di accordi aziendali in ordine alla produttività e per garantire ai lavoratori la possibilità di poter scegliere l'erogazione dei premi in beni e servizi welfare.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1) Premi di produttività

Fermo restando il rispetto della procedura di cui all'art 3), degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei ccnl applicati (CCNL per dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Turismo, CCNL Turismo, tanto per la parte economica che per la parte normativa e obbligatoria), le aziende che applicano integralmente i ccnl di cui sopra, che abbiano sede legale nella provincia di Venezia o che abbiano anche solo sede operativa in provincia di Venezia, applicheranno l'imposta sostitutiva prevista per l'anno di riferimento rispetto a quella ordinaria sugli importi erogati, quali premi di produttività connessi alle prestazioni lavorative collegate ad almeno uno degli indicatori quantitativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o degli incassi su base annua, a parità di lavoratori e/o di ore lavorate;
- Riduzione/riorganizzazione dell'orario di lavoro da ottenersi sia con la riduzione delle ore di lavoro straordinario/supplementare sia con la riduzione dell'orario ordinario di lavoro, con mantenimento o aumento della produttività;
- Riorganizzazione interna del personale finalizzata al recupero di produttività aziendale mediante utilizzo di modalità organizzative in modalità di lavoro da remoto o in smart working ovvero mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro nelle forme previste dai ccnl di categoria citati;
- Riduzione dell'assenteismo, da verificarsi su base annuale con riferimento al complesso dell'azienda ovvero delle singole unità produttive;
- Miglioramento dei servizi erogati o della qualità dei beni o prodotti posti in commercio;
- Incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei servizi forniti;
- Riduzione del numero di infortuni.

2) Beneficiari della detassazione e limiti della stessa

Il presente accordo, nel rispetto delle previsioni normative in ordine alla detassazione dei premi di produttività considera detassate con riferimento ai lavoratori dipendenti, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000,00:

- Le somme erogate a titolo di premio di produttività fino al valore di € 3.000,00 lordi;
- Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa nel limite massimo di € 3.000,00 lordi;
- Le somme erogate, in via alternativa alle due forme precedentemente descritte, in base ad accordi aziendali che prevedano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per il limite massimo di € 4.000,00.

3) Procedura per la stipula di accordi per la concessione di premi e di welfare aziendale

L'azienda che intende erogare ai propri dipendenti premi per la produttività aziendale, ai sensi del presente accordo, chiederà, con il modulo allegato (All. 1, 2), l'assistenza di Confcommercio Unione Metropolitana per la consultazione sindacale con le OO.SS. all'interno della Commissione Paritetica, costituita presso l'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia.

Il modulo di richiesta sarà inviato per conoscenza anche alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di convocazione, l'Ente Bilaterale del Terziario convoca la Commissione per il confronto e la stipula/ratifica dell'accordo sindacale aziendale.

L'accordo stipulato e sottoscritto sarà depositato presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio a cura dell'azienda.

Ai fini di osservatorio una copia dell'accordo sarà depositata presso l'Ente Bilaterale e, a richiesta, messa a disposizione delle parti firmatarie.

4) Opzione welfare aziendale

Le parti concordano che i lavoratori, ai sensi delle norme in vigore, possono richiedere l'erogazione dei premi in beni e servizi welfare.

A tale proposito le aziende che stipulano accordi per l'erogazione di premi di produttività in base al presente accordo, applicheranno l'esenzione totale in ordine alla tassazione sui redditi di lavoro dipendente e l'esenzione contributiva fino al valore massimo previsto dalle norme in vigore qualora i lavoratori beneficiari scelgano di fruire in beni e servizi il valore del premio.

L'azienda con la comunicazione dei contenuti dell'accordo che istituisce premi di produttività aziendali informerà i dipendenti e le parti sociali firmatarie del presente accordo, attraverso l'allegato modello, della opzione di welfare aziendale e delle specifiche per renderlo agibile. (All. 3)

I lavoratori comunicheranno in forma scritta all'azienda e, per conoscenza, alle parti sociali firmatarie dell'accordo, presso l'Ente Bilaterale di Venezia, la loro scelta nei tempi previsti dall'accordo aziendale.

L'azienda potrà incentivare la scelta dell'erogazione in beni e servizi del premio concordando con i dipendenti una maggiorazione dello stesso.

5) Monitoraggio

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ciascun anno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale, l'eventuale proroga o gli adattamenti da attuare in riferimento a eventuali modifiche normative.

6) Azioni in ordine alla diffusione del welfare contrattuale

Le parti considerata la funzione di sussidiarietà sempre più importante del welfare contrattato rispetto a quello pubblico, si impegnano alla diffusione dei contenuti del presente accordo e dei contenuti del welfare contrattuale dei sistemi terziario e turismo. Relativamente al welfare aziendale, le parti si impegnano, anche congiuntamente, ad informare aziende e lavoratori in ordine al welfare contrattuale con particolare

CS

BA

ph

MP

PL

3

riferimento al fondo di previdenza integrativa Fon. Te e alle prestazioni dei fondi di assistenza sanitaria integrativa.

7) Ambito di applicazione

Il presente accordo può essere utilizzato dalle aziende che applicano il ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sia in parte economica e normativa sia nella parte obbligatoria che siano aderenti all'Ente Bilaterale del Terziario e all'Ente Bilaterale del Turismo con regolarità contributiva. Il presente accordo può essere applicato anche alle unità operative in provincia di Venezia, delle aziende con sede legale in altre provincie. Il presente accordo potrà essere applicato comunque dalle aziende che applicano ccnl diversi qualora risultino iscritte a Confcommercio.

8) Validità

Il presente accordo Quadro Territoriale ha validità dalla data di sottoscrizione e si rinnova di anno in anno salvo disdetta di una delle parti firmatarie.

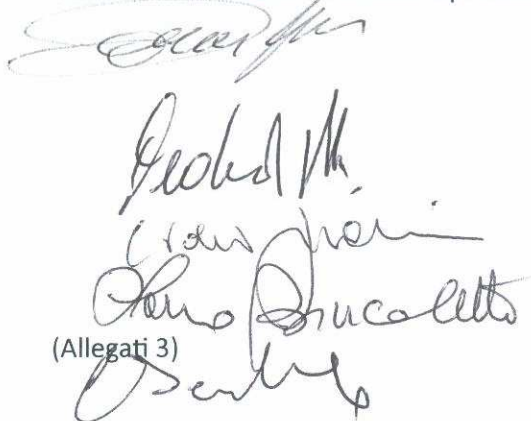
Le parti convengono che, qualora nel periodo di vigenza del presente contratto, successivi provvedimenti legislativi modifichino i limiti economici richiamati nel presente accordo, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le parti interverranno in adeguamento al presente accordo in caso di variazione normative o di previsioni dei ccnl.

Quanto convenuto nel presente accordo ha carattere cedevole rispetto a intese derivanti da contrattazione aziendale.

Mestre 23 settembre 2025

CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia



(Allegati 3)

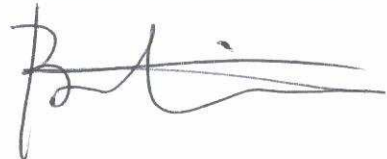
FILCAMS CGIL Venezia



FISASCAT Cisl Venezia



UILTUCS REGIONALE VENETO



All. 1)

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

p.c **Filcams CGIL Venezia**
Fisascat CISL Venezia
Uiltucs Veneto
Ente Bilaterale Turismo Venezia

La scrivente azienda _____ con sede legale in
_____ Via, _____ n° _____
N° dipendenti _____ CCNL _____

RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro del 23 settembre 2025 sottoscritto tra Unione Confcommercio Metropolitana di Venezia e Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia, Uiltucs Regionale Veneto un incontro presso la commissione paritetica per la consultazione e la stipula di accordo aziendale di produttività.

L'azienda dichiara di applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo.

Il Legale Rappresentante

AII. 2)

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

p.c **Filcams CGIL Venezia**
Fisascat CISL Venezia
Uiltucs Veneto
Ente Bilaterale Terziario Venezia

La scrivente azienda _____ con sede legale in
_____, Via, _____ n° _____
N° dipendenti _____ CCNL _____

RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro del 23 settembre 2025 sottoscritto tra Unione Confcommercio Metropolitana di Venezia e Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia, Uiltucs Regionale Veneto un incontro presso la commissione paritetica, per la consultazione e la stipula di accordo aziendale di produttività.

L'azienda dichiara di applicare integralmente il

- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – Confcommercio

Il Legale Rappresentante

All.3)

Modello comunicazione ai lavoratori opzione premio di produttività in welfare.

La presente per comunicare che, ai sensi dell'Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, partecipazione agli utili e per i servizi di welfare del 23 settembre 2025, della provincia di Venezia e delle norme che regolano la detassazione dei premi di risultato, i lavoratori possono comunicare all'azienda che i premi di produttività maturati a seguito dell'accordo aziendale del _____ siano erogati in beni e servizi.

La comunicazione della scelta va fatta da ogni dipendente alla direzione dell'azienda entro il _____

L'azienda tempestivamente comunicherà i riferimenti della piattaforma e le modalità di erogazione del welfare.

Il Rappresentante Legale

ag
B
gh
no
A
7